

Speciale cantieri

INFOSINERGIKA 2024



Maggio 2024

Da ottobre obbligatoria la “patente a crediti” in cantiere

Con la conversione in Legge del Decreto PNRR 2024 è stato modificato l'articolo 27 del D.Lgs.81/2008 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi). Dal 1° Ottobre 2024, sarà obbligatoria la cosiddetta “Patente a crediti” per tutte le imprese e lavoratori autonomi che svolgono attività in cantieri edili. Da quest'obbligo sono escluse le imprese in possesso dell'attestato di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III, (art. 100, c. 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023) e coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.

La **Patente** sarà rilasciata dall'**Ispettorato Nazionale del Lavoro** (INL), in formato digitale, se saranno soddisfatti i seguenti requisiti:

- iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;
- adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell'impresa, degli obblighi formativi di cui all'articolo 37;
- adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
- possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (Durc);
- possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- avvenuta designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
- possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).

Il possesso dei requisiti deve essere autocertificato dal Datore di lavoro; in caso di dichiarazione non veritiera è prevista la revoca della patente. Una nuova richiesta della patente può essere presentata solo dopo dodici mesi dalla revoca.



Sono escluse dalla patente le imprese in possesso dell'attestato di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III

Cosa cambia con la "patente a crediti" in cantiere?

30

Sono 30 i punti di partenza .. Sotto i 15 non si potrà lavorare in cantiere

La Patente avrà un punteggio iniziale di 30 crediti che potranno essere decurtati in caso di lavoro irregolare e violazioni accertate delle norme sulla sicurezza sul lavoro con provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell'impresa o del lavoratore autonomo.

La dotazione minima per lavorare in cantiere è di 15 crediti, tuttavia, in caso di decurtazione al disotto di tale limite, **è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento** del valore del contratto.

Tra le situazioni/violazioni che comportano la decurtazione segnaliamo a titolo d'esempio:

- 3 punti: omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile;
- 5 punti: omessa valutazione dei rischi
- 5 punti: infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, dal quale derivi un'inabilità temporanea assoluta che comporti l'astensione dal lavoro per più di 60 giorni.
- 8 punti: Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro.
- **15 punti: Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, che comporti un'assoluta inabilità permanente al lavoro.**
- **20 punti: Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.**
- 20 punti: Malattia professionale di lavoratore dipendente dell'impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro

Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione;

- 3 PUNTI

Manca la Valutazione dei rischi?

- 5 PUNTI

Mancanza di protezioni verso il vuoto;

- 3 PUNTI

Se nei cantieri si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un'inabilità permanente, assoluta o parziale, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente di cui al presente articolo fino a dodici mesi. Avverso il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso.

I criteri, le procedure e i termini del provvedimento di sospensione saranno definiti dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro che con apposito decreto definirà i crediti decurtati (non si potranno decurtare più di 20 crediti).

In mancanza della patente o del documento equivalente (SOA), o in caso di attività in cantiere con punteggio inferiore a 15 è prevista:

- una sanzione amministrativa pari al **10 per cento del valore dei lavori** e, comunque, **non inferiore a euro 6.000**, alla quale non si applica l'estinzione agevolata degli illeciti amministrativi a seguito di regolarizzazione
- **l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici** di cui al codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36), per un periodo di sei mesi. Le stesse sanzioni si applicano alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), con una patente con punteggio inferiore a quindici crediti.

Anche il committente o il responsabile dei lavori è interessato dal nuovo provvedimento. Infatti al momento della verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi dovrà controllare (articolo 90 b-bis del D.Lgs.81/2008) il possesso della Patente a crediti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto o, in alternativa dell'attestato di qualificazione SOA. Inoltre, dovrà trasmettere all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività la notifica preliminare attestante anche l'avvenuta verifica della documentazione relativa alla patente a punti. In caso di mancata verifica è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro.



**Obblighi di verifica e sanzioni
anche per il Committente**



Per qualsiasi necessità è a Vostra disposizione un incaricato - **Tel. 041/5951533**
Fax. 041/5951465 E-Mail: info@sinergika.it - il quale potrà fornire ulteriori
informazioni e l'assistenza tecnica eventualmente necessaria



SEMINARIO GRATUITO

"COSA CAMBIA CON LA PATENTE A CREDITI IN CANTIERE"

**Dal 1° Ottobre 2024, sarà obbligatoria la "Patente a crediti"
per tutte le imprese e lavoratori autonomi
che svolgono attività in cantieri edili.**

Quali sono le modifiche che la conversione in Legge del Decreto PNRR 2024 ha apportato al D.Lgs.81/2008? Che impatto avranno le nuove disposizioni per le imprese che lavorano in cantiere? Chi sarà soggetto alla Patente? Ci sono obblighi per i Committenti e i Responsabili dei lavori? Come funzionerà la Patente a crediti? Il giorno dell'evento i nostri esperti cercheranno di chiarire ogni dubbio!

MARTEDI' 18 GIUGNO 2024

dalle ore **16:00** alle ore **17:30**

Presso **Four Points by Sheraton Venice Mestre**

al termine dell'incontro saremo lieti di averVi come Nostri Ospiti per un aperitivo.

SARA' RICONOSCIUTO 1 CREDITO RSPP-ASPP

per coloro che ne faranno richiesta

Coordina l'incontro:

Dott. Alessandro Callegari
responsabile tecnico di Sinergika srl

Intervengono:

Avv. Gianluca Rizzardi
Avv. Marco Avventi

Chiediamo cortesemente di confermare la presenza
entro venerdì 14 giugno al seguente link:

www.sinergika.it/it/seminariconvegni

Per ulteriori informazioni chiamare lo **041 5951 533** o scrivere a **info@sinergika.it**